



COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

Ordinanza Sindacale

N.69 DEL 19/03/2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione emergenza epidemiologica da COVID – 2019 - Ordinanza contingibile ed urgente finalizzata alla tutela della salute pubblica. Mantenimento delle condizioni igienico – sanitarie degli esercizi commerciali di cui agli allegati n. 1) e 2) del DCPM del 11 03 2020.

IL SINDACO

Premesso che

- in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- in data 22/02/2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente nuove indicazioni e chiarimenti in merito all'epidemia da COVID-19;
- con Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, e relativi decreti attuativi, sono state adottate misure urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
- il Presidente della Regione Campania, in ragione della diffusività del virus e rilevando condizioni di estrema necessità ed urgenza, ha adottato diverse ordinanze per emanare misure a carattere preventivo e precauzionale volte al contenimento del rischio di contagio della popolazione;
- il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha diramato la direttiva n. 1/2020 contenente le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui al DL. 6/2020;
- l'OMS ha formalmente espresso forti preoccupazioni in ragione dei livelli allarmanti di diffusioni e gravità dei virus;

Visti:

il DPCM 8 marzo 2020;

il DPCM 9 marzo 2020;

il DPCM 11 marzo 2020 con il quale si è ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio ed in particolare è stato previsto:

“1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

2) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

3) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.

4) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.”

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario ed urgente AL FINE DI CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL CONTAGIO che gli esercizi commerciali di cui all'allegato 1 e 2 del DCPM 11 marzo 2020 assicurino il mantenimento delle condizioni di pulizia ed igiene;

Visti:

- l'art. 50, V co. del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

In ottemperanza a quanto già disposto con DPCM 11 marzo 2020 con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, salvo ulteriori disposizioni, a tutti i titolari degli esercizi commerciali che rientrano negli elenchi di cui agli allegati 1) e 2) del DCPM dell'11 marzo 2020:

a) di predisporre ed assicurare quotidianamente le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d) del DCPM 08 marzo 2020, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d) del DCPM 8 marzo 2020, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La distanza interpersonale indicata dovrà essere rispettata anche negli spazi pertinenziali, nelle scale, negli ascensori ed in tutti gli spazi operativi e fruibili dalla clientela, ivi inclusi gli spazi all'aperto, annessi all'esercizio commerciale, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. Pertanto garantire un'idonea sanificazione quotidiana di tutti i locali destinati alla vendita e delle aree esterne (parcheggi, scale, rampe di accesso, ascensori ecc);

La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d) del DCPM 8 marzo 2020, e comunque garantire un'idonea sanificazione quotidiana di tutti i locali destinati alla vendita e delle aree esterne (parcheggi, scale, rampe di accesso, ascensori ecc).

b) di limitare al massimo gli spostamenti all'interno degli esercizi commerciali e di contingentare l'accesso agli spazi comuni, evitando che si producano assembramenti al di fuori dell'esercizio stesso;

c) di dotarsi di tutti i dispositivi di protezione individuale per gli addetti ai lavori e per i fruitori, nonché di mettere a disposizione della clientela soluzioni a base alcolica per la disinfezione;

d) di comunicare giornalmente a questo Ente, all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comunecasamicciola.it, ovvero all'indirizzo mail llpp@comunecasamicciola.it, l'avvenuta sanificazione giornaliera almeno fino al 3 aprile 2020, salvo ulteriore proroga che verrà stabilita con opportuna ordinanza;

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito, ai sensi dell'art.650 del codice penale, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei;

ORDINA ALTRESI'

alle società di trasporto pubblico locale EAV:

- Di far rispettare la distanza di sicurezza all'interno dei mezzi di trasporto;
- garantire un'adeguata sanificazione quotidiana dei mezzi di trasporto;
- assicurare idonee misure di prevenzione a tutela dei dipendenti e dell'utenza, mettendo a disposizione dispositivi individuali di sicurezza e posizionando appositi dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani;
- di comunicare giornalmente a questo Ente, all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comunecasamicciola.it, ovvero all'indirizzo mail llpp@comunecasamicciola.it, l'avvenuta sanificazione giornaliera almeno fino al 3 aprile 2020, salvo ulteriore proroga che verrà stabilita con opportuna ordinanza;

a tutte le società di navigazione che transitano nel porto di Casamicciola Terme:

- Di far rispettare la distanza di sicurezza alle biglietterie, all'imbarco ed all'interno dei mezzi di navigazione;
- garantire un'adeguata sanificazione quotidiana dei mezzi di trasporto e delle aree portuali in concessione, ivi incluse le biglietterie, lo spazio antistante le biglietterie (sportelli) - terminal;
- assicurare idonee misure di prevenzione a tutela dei dipendenti e dell'utenza, mettendo a disposizione dispositivi individuali di sicurezza e posizionando appositi dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani;
- di comunicare giornalmente a questo Ente, all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comunecasamicciola.it, ovvero all'indirizzo mail llpp@comunecasamicciola.it, l'avvenuta sanificazione giornaliera almeno fino al 3 aprile 2020 salvo ulteriore proroga che verrà stabilita con opportuna ordinanza;

Si precisa che le modalità di sanificazione sono quelle di cui all'ordinanza sindacale n.48/2020, che si allega alla presente.

DISPONE

- che la presente venga trasmessa:
 - Al Prefetto dell'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
 - Al Comando di Polizia Municipale di Casamicciola Terme;
 - Alla società di trasporto Eav Bus;
 - Alle Compagnie di Navigazione;
- che il presente provvedimento sia pubblicato sull'Albo Pretorio Online di questo Ente e sul sito istituzionale;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Casamicciola Terme, 19 marzo 2020

f.to IL SINDACO
ing. Giovan Battista Castagna